

## Foreste ed economia montana

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1997, n. 428.

**Disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà dei Comuni ed Enti. L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 25.**

L'Assessore regionale all'Agricoltura, Bonifica, Foreste ed Economia Montana, Caccia e Pesca Sergio Berlato, riferisce quanto segue:

L'art. 25 della Legge Regionale 13/09/1978, n. 52 prevede che "i pascoli montani di proprietà dei Comuni, degli Enti e delle Comunità familiari devono essere utilizzati in conformità di un disciplinare tecnico-economico, il cui schema viene approvato dalla Giunta Regionale in base alle prescrizioni di massima e di polizia forestale".

La Giunta Regionale con deliberazione n. 4799 del 4 ottobre 1983 ha approvato detto disciplinare prevedendo le disposizioni generali per la conduzione del complesso malghivo, le procedure inerenti la regolazione dei rapporti fra concessionario ed Ente concedente, la vigilanza e le sanzioni.

Dopo circa 13 anni di applicazione la norma risente degli avvenuti cambiamenti socio-economici e delle modificazioni di leggi, tant'è che alcune parti sono annullate ed altre non sono applicabili e necessitano quindi di opportuni adeguamenti.

Dall'entrata in vigore della Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 26 che riconosce lo stato giuridico di diritto privato alle Regole, queste non assoggettate alla normativa forestale propria dei privati, per cui, la conduzione delle malghe e dei pascoli di proprietà regoliera esulano dall'applicazione del citato disciplinare.

I punti più salienti modificati dal presente provvedimento riguardano:

- 1) introduzione, all'art. 2, di un canone aggiuntivo se il malghese svolge attività agrituristica e aggiudicazione separata se il complesso malghino è utilizzato anche per altri scopi;
- 2) snellimento e semplificazione riguardante l'art. 3 per la determinazione del carico;
- 3) all'art. 11, sulla durata della concessione, si è previsto anche la possibilità di un periodo inferiore ai 6 anni, al fine di permettere la monticazione anche annuale di quelle malghe poste in luoghi in genere poco accessibili ed oggetto di richiesta solo in particolari annate;
- 4) sono stati variati i criteri, di cui all'art. 14, per la scelta del concessionario ritenendo prioritario l'alpeggio del bestiame da latte;
- 5) sono state articolate in modo diverso le sanzioni differenziando i casi di inadempienza per lavori di conservazione

e miglioramento che possono o meno essere eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione.

L'Assessore conclude la relazione sottponendo all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Vista la L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 25;

Vista la propria deliberazione n. 4799 del 4 agosto 1983;

Vista la L.R. 19 agosto 1996, n. 26, art. 1;

Udito il relatore Assessore regionale all'Agricoltura, Bonifica, Foreste ed Economia Montana, Caccia e Pesca Sergio Berlato, il quale, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

delibera

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di adottare i criteri descritti nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativi al disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà di Comuni ed Enti;

3) Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(segue allegato)

## ALLEGATO A)

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 1 - Oggetto

Il presente regolamento fa parte integrante della concessione-contratto delle malghe di proprietà dei Comuni, Enti e Comunioni familiari ai sensi dell'art. 25 L.R. 13/9/1978, n. 52. L'oggetto della concessione-contratto, contro il versamento di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione delle malghe considerate nel loro complesso di pascolo, prato-pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Le malghe non possono essere né in tutto né in parte subaffittate o sub-concesse.

## ART. 2 - Determinazione del canone

Il canone annuo sarà stabilito dall'Ente proprietario tenuto conto delle caratteristiche del pascolo, del periodo di monticazione, dello stato dei fabbricati, della presenza di servizi, della comodità di accesso alla malga stessa e, più in generale, del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

L'Ente proprietario potrà stabilire un canone aggiuntivo se il concessionario svolge attività agritouristica.

Nel caso di utilizzo diverso (residenziale, turistico, ricreativo) di fabbricati all'interno del complesso malghivo l'Ente proprietario effettuerà un'aggiudicazione differenziata.

## ART. 3 - Determinazione del carico.

Il carico massimo sarà determinato dal Servizio Forestale Regionale in base alle effettive superfici pascolive, allo stato del coticò e alla durata della stagione monticatoria.

Su detto carico è ammessa una tolleranza in più o in meno del 4%. Tale tolleranza massima è stabilita per ogni singola malga dall'Ente proprietario in fase di aggiudicazione.

La tolleranza, relativa ad ogni singola malga, deve essere stabilita dall'Ente concedente all'inizio di ogni stagione monticatoria ed evidenziata nel verbale di consegna.

Il carico sarà costituito normalmente da bovini ed il calcolo dello stesso espresso in unità bovino adulto deve avvenire in base alla seguente tabella di ragguaglio:

- 1 vacca da latte	- 1 UBA
- 1 bovino sopra i due anni	- 1 UBA
- 1 bovino da 6 mesi a 2 anni	- 0.6 UBA
- 1 capra	- 0.5 UBA
- 1 equino sopra 1 anno	- 1 UBA
- 1 equino fino 1 anno	- 0.6 UBA
- 1 pecora	- 0.15 UBA

**ART. 4 - Criteri di utilizzazione dei pascoli.**

Il Concessionario della malga è tenuto a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici atti alla conservazione del patrimonio pascolivo.

Il concessionario potrà essere assoggettato a particolari prescrizioni ed indicazioni stabilite nel verbale di consegna.

**ART. 5 - Interventi di conservazione.**

Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso.

Eventuali spese di costruzione e ricostruzione dei fabbricati sono a carico dell'Ente concedente.

Le ordinarie manutenzioni dei fabbricati e delle infrastrutture ivi comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio dovranno essere eseguite ogni anno. Qualora il Concessionario dopo trenta giorni di monticazione non vi avesse ancora provveduto, l'Ente proprietario farà eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi del deposito cauzionale di cui all'art. 15.

**ART. 6 - Interventi di miglioramento.**

Il Concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento sul prato-pascolo, pascolo e sulle infrastrutture, che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel bando di concorso, con particolare riferimento all'estirpazione delle radici della flora infestante.

In ogni caso sono a carico del Concedente la fornitura di fertilizzanti e concimi, dei materiali di riparazione dei fabbricati e delle infrastrutture anche per opere manutentorie, la manutenzione ordinaria delle strade principali e di accesso alle malghe, nonché le spese di assicurazione dei fabbricati.

La manutenzione dei manufatti promiscui è ripartita fra tutti gli utenti in proporzione al carico della rispettiva malga.

**ART. 7 - Concimaie.**

Le concimaie dovranno essere tenute in perfetta efficienza e lo stallatico dovrà essere asportato e disperso nel pascolo alla fine del periodo di monticazione con le modalità stabilite nel verbale di consegna.

Alla fine della stagione monticatoria sia la concimaia che le stalle dovranno risultare ripulite e vuote.

E' vietata l'asportazione del letame della malga.

**ART. 8 - Combustibile.**

Il Concedente fisserà annualmente la quantità di combustibile strettamente necessario per la gestione di ciascuna malga.

E' vietato fare commercio o asportare il combustibile che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Esso dovrà essere conservato per i bisogni della stagione monticatoria successiva.

## ART. 9 - Animali domestici.

Il Concessionario potrà condurre in malga animali da cortile nel numero sufficiente per l'esigenze dell'attività svolta. I suini, nel numero strettamente necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte, dovranno essere ricoverati a parte e sempre isolati dal bestiame bovino.

I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, potranno essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie.

L'utilizzo degli stessi dovrà essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria; durante la notte dovranno essere custoditi e legati.

## ART. 10 - Condizioni igienico-sanitarie.

E' fatto obbligo al Concessionario di non accettare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione della autorità veterinaria.

I certificati di sanità e vaccinazione del bestiame dovranno essere tenuti in malga a disposizione di eventuali controlli.

Il Concedente deve portare a conoscenza del Concessionario le eventuali circolari ed ordinanze di carattere sanitario che verranno emesse per la monticazione del bestiame.

Spetta al Concessionario la normale disinfezione e la cura periodica delle stalle e dei locali per la lavorazione del latte.

I rifiuti solidi della malga dovranno essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa.

## ART. 11 - Durata della concessione.

La durata della concessione-contratto non può essere di norma inferiore a 6 anni salvo disdetta del Concessionario da presentarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla stagione di monticazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La concessione-contratto cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito, senza bisogno di preavviso o disdetta.

Nel caso si effettui un'attività agroturistica la durata della concessione potrà essere di durata complessiva fino a 10 anni.

Le concessioni in atto potranno essere adeguate alla presente normativa.

## ART. 12 - Responsabilità civili.

Durante il periodo di monticazione il Concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in concessione in connessione con l'esercizio dell'attività.

## TITOLO II

## LE PROCEDURE

## ART. 13 - Norme per la concessione-contratto.

La concessione-contratto di una o più malghe è deliberata dall'Ente concedente.

Nella deliberazione, attese le norme di cui al titolo primo del presente capitolo, sono indicate le modalità di concessione, il carico massimo consentito, il periodo di monticazione, la durata della concessione-contratto e l'ammontare del deposito cauzionale. L'amministrazione concedente provvede ad indire apposito bando di concorso indicando le principali modalità di concessione-contratto, i termini di presentazione delle domande e la documentazione necessaria a comprovare l'idoneità alla conduzione della malga.

La stessa amministrazione deve escludere i concorrenti dichiarati inidonei dal dirigente del Servizio Forestale Regionale competente per territorio ed ha facoltà di escludere i concorrenti per i quali sussistono giustificati e provati motivi di inidoneità alla conduzione della malga.

## ART. 14 - Criteri di priorità.

Le malghe saranno concesse prioritariamente a coloro che alpeggiano con bestiame da latte e che si impegnano alla lavorazione dello stesso, secondo il seguente ordine:

- coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati residenti nel Comune.
- coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati residenti nella Comunità Montane.
- coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati provenienti da altre zone.

A parità di condizioni l'Ente proprietario potrà concedere la malga a coloro già in possesso di concessione nel precedente periodo e/o a coloro che si impegnano ad alimentare con concentrati il bestiame per non oltre il 20% del fabbisogno energetico.

## ART. 15 - Procedure di concessione.

Avvenuta l'assegnazione, verrà stabilito, su carta legale, il relativo verbale che sarà sottoscritto nei termini di legge.

Entro 10 giorni, dall'avvenuta concessione, il Concessionario dovrà presentarsi all'Ente concedente per procedere alla stipulazione del contratto e dovrà provare di avere depositato la cauzione prevista, pari ad un'aliquota non inferiore al 20% del canone di concessione annuo.

Il deposito di cui sopra dovrà essere versato prima di ogni stagione monticatoria e verrà restituito al momento dell'approvazione del verbale di riconsegna autunnale, fatta salva la potestà di rivalsa da parte dell'Ente in caso di mancata esecuzione parziale o totale dei lavori previsti a carico del Concessionario dal verbale di consegna.

## ART. 16 - Consegnna della malga.

All'inizio di ogni stagione monticatoria, il Concessionario chiederà al concedente e riceverà la consegna superlocale della malga, la quale sarà eseguita da un rappresentante dell'Ente concedente e dal personale del Servizio Forestale competente per il territorio.

Tale richiesta dovrà pervenire al Servizio Forestale Regionale competente per territorio almeno 7 giorni prima della data fissata per la consegna.

Al fine di attuare i lavori preparatori inerenti i fabbricati e/o strutture ivi comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio della malga, il Concessionario può accedere 15 giorni prima della data di inizio della stagione monticatoria, dandone preavviso al Concedente nonché al Servizio Forestale Regionale.

La malga dovrà essere consegnata nello stesso stato di uso di cui alla riconsegna autunnale con particolare garanzia per quanto attiene lo stato di pulizia.

Il rappresentante dell'Ente concedente provvederà:

- alla consegna dei fabbricati, della mobilia e del materiale in dotazione agli stessi;
- ad indicare i confini del comprensorio locato;
- ad indicare il luogo di deposito degli oggetti mobili dopo la monticazione;
- ad indicare la percentuale di tolleranza del carico.

Il Servizio Forestale Regionale redigerà in bollo l'apposito verbale di consegna (Mod. 4/M) che sarà firmato da tutti gli intervenuti e farà parte integrante del contratto.

In conformità al bando di concorso in detto verbale saranno precisati e quantificati i lavori ordinari da eseguirsi a carico del Concessionario quali:

- i lavori di miglioramento dei pascoli;
- i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati;
- i lavori di miglioramento idrico;
- i lavori di migliorie alla viabilità;
- lavori vari utili alla corretta monticazione della malga.

Sarà infine letto, con i necessari chiarimenti, il presente disciplinare.

All'atto della consegna stagionale, il Concedente garantisce la regolare funzionalità dei fabbricati e relative infrastrutture e degli impianti per la provvista d'acqua; il Concessionario ha l'obbligo di effettuare interventi ordinari per mantenere in perfetta efficienza manufatti quali cisterne, abbeveratoi, fontane, fosse, ecc., operando la pulizia e lo spurgo degli stessi e dovrà garantire la funzionalità di chiudende o recinzioni.

**ART. 17 - Riconsegna della malga.**

Alla fine di ogni stagione monticatoria il Servizio Forestale Regionale effettuerà, con l'assistenza di un rappresentante dell'Ente concedente e dandone preavviso al Concessionario, la riconsegna autunnale della malga, redigendo l'apposito verbale. Nello stesso, sulla base delle prescrizioni impartite nel verbale di consegna, verranno indicate le eventuali inadempienze da parte del Concessionario e per le stesse saranno computate a suo carico, mediante rivalsa sul deposito cauzionale, le spese per la loro esecuzione.

All'atto della riconsegna verrà indicato il locale o i locali a disposizione del Concessionario, per il deposito, a proprio rischio, delle attrezzature di proprietà.

**ART. 18 - Anticipo o proroga della monticazione.**

Qualora le condizioni del cotico e delle effettive superfici pascolive lo permettano, il Concessionario può chiedere, in carta legale, al Concedente la possibilità di anticipare o prorogare la monticazione con tutto o parte del bestiame.

L'autorizzazione del Concedente è subordinata al parere favorevole del Servizio Forestale Regionale competente per territorio.

In tal caso l'Ente proprietario ha la facoltà di adeguare il canone di concessione all'effettivo periodo monticatorio.

**ART. 19 - Spese.**

Tutte le spese inerenti alle presenti norme, avvisi, verbali, contratti, copie, tasse di registro, ecc., sono a carico del Concessionario.

## TITOLO III

## VIGILANZA E SANZIONI

## ART. 20 - Vigilanza.

La tutela tecnico-economica delle malghe, il controllo del buon andamento del pascolamento e di quanto disposto dal presente capitolato sono affidati al Servizio Forestale Regionale e all'Ente concedente che provvedono con proprio personale.

## ART. 21 - Inadempienze.

Nei casi di inadempienze o gravi abusi da parte del Concessionario lo stesso può essere giudicato, dal Dirigente del Servizio Forestale Regionale, inidoneo per la durata di almeno 5 anni, alla conduzione della malga.

In questo caso la concessione sarà rescissa e la cauzione incamerata.

Il Concedente potrà stipulare un nuovo contratto.

## ART. 22 - Sanzioni.

Le infrazioni alle norme del presente disciplinare sono sanzionate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per inadempienze sanitarie, per pascolamento irregolare o abusivo, per danni al cotico o ai boschi vigono le sanzioni previste dalle P.M.P.F. nonché dalle vigenti leggi.

Fanno eccezione i casi di inadempienza per lavori di conservazione e migliorìa che:

- possono essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. spietramento);
- non possono più essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. taglio delle infestanti prima della fioritura delle stesse).

Per entrambi i casi, nel verbale di riconsegna autunnale, il Servizio Forestale Regionale deve calcolare, in giornate operaio, l'entità dei lavori non eseguiti e, in base alle tariffe in vigore per gli operai agricoli forestali, computare, quale penalità, la somma risultante a carico del Concessionario.

Sarà cura del Concedente inserire nel programma delle migliorìe pascolive dell'anno successivo tali somme che dovranno essere impegnate per gli stessi lavori nella fattispecie di cui al punto A e per nuovi lavori nella fattispecie di cui al punto B.


## ART. 23 - Fondi migliorìe pascolive.

Le somme introitate dal Concedente, per le penalità previste nel presente capitolato, dovranno essere trattenute sul deposito cauzionale e messe a disposizione, su apposito capitolo del bilancio per lavori di migliorìa dei pascoli o dei fabbricati.

L'Amministrazione concedente è tenuta altresì ad accantonare, sul medesimo capitolo, una somma non inferiore al 10 % dei proventi lordi delle utilizzazioni pascolive.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il concedente di pascoli montani deve presentare, alla Comunità Montana competente per territorio, gli estratti dei conti relativi al capitolo delle migliorìe pascolive, un prospetto indicante gli introiti lordi delle malghe, il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno precedente ed il programma degli interventi da attuare nell'anno corrente.

In caso di inadempienza gli Enti interessati non potranno usufruire per cinque anni di contributi per il miglioramento dei pascoli.



# COMUNITÀ MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE

Copia

ORIGINALE

Del. n. 19  
Prot. n. 951

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Il giorno 22 aprile 2002 alle ore 19.00 nella sede della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane.

Convocata dal Presidente, si è riunita la GIUNTA della Comunità.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. POSSAMAI Gianpiero   | 6. LUCCHETTA Gino    |
| 2. BORTOLIN Gianantonio | 7. PASQUALETTO Paolo |
| 3. CHIES Gianni         | 8. PILLOT Mario      |
| 4. DE LUCA Roberto      | 9. SOSSAI Giuseppe   |
| 5. FASAN Bruno          |                      |

Risultano assenti i Signori: ==

Partecipa il Segretario della Comunità TRAINA Lorenzo.

Assume la presidenza il Presidente della Comunità POSSAMAI Gianpiero il quale, riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'oggetto seguente:

Disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà dei Comuni ed Enti.

L.R. 13.9.1978, n. 52, art. 25.

Adozione.

OGGETTO: Disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà dei Comuni ed Enti. L.R. 13.9.1978, n. 52, art. 25.  
Adozione.

## LA GIUNTA

Visto l'art. 25 della Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 52 che prevede che "i pascoli montani di proprietà di comuni ed enti pubblici" siano utilizzati in conformità di un disciplinare tecnico-economico, il cui schema viene approvato dalla Giunta Regionale in base alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;

Dato atto che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 428 del 12 febbraio 1997 ha approvato detto disciplinare, prevedendo le disposizioni tecnico-economiche per la conduzione del complesso malgivo;

Che l'art. 10, comma 8, della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11, delega alle Comunità Montane la consegna e la riconsegna della malghe di proprietà dei Comuni e degli Enti Pubblici;

Che la Conferenza Permanente per la Montagna, istituita ai sensi dell'art. 19 bis della Legge Regionale 3 luglio 1992, n. 19, nella seduta del 7 aprile 2001 ha espresso l'avviso che, a partire dalla stagione monticatoria 2002, dette funzioni siano effettuate direttamente dalle Comunità Montane;

Vista la D.G.R. 16.11.2001, n. 3125 con la quale la Giunta Regionale approva le direttive per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Comunità Montane con l'art. 10, comma 8 della L.R. 13.4.2001, n. 11;

Visto l'allegato disciplinare redatto in conformità delle sopracitate direttive;

Dato atto del parere favorevole del Segretario sulla conformità a norme di legge, regolamentari ed allo Statuto a' sensi art. 97 - comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con votazione favorevole unanime legalmente resa,

## DELIBERA

- 1) di adottare i criteri descritti nell'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente, relativi al disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà di Comuni ed Enti;
- 2) di trasmettere copia del predetto disciplinare alla Regione Veneto – Direzione Foreste ed Economia Montana e ai Comuni della Comunità Montana.

**DISCIPLINARE ECONOMICO PER L'UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI MONTANI DI  
PROPRIETA' DI COMUNI ED ENTI.  
(L.R. 13.09.1978, n. 52, art. 25)**

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento fa parte integrante della concessione-contratto delle malghe di proprietà dei Comuni, Enti e Comunioni familiari ai sensi dell'art. 25 L.R. 13.09.1978, n. 52.

L'oggetto della concessione-contratto, contro il versamento di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione delle malghe considerate nel loro complesso di pascolo, prato-pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Le malghe non possono essere né in tutto né in parte subaffittate o sub-concesse.

**ART. 2 – Determinazione del canone**

Il canone annuo sarà stabilito dall'Ente proprietario tenuto conto delle caratteristiche del pascolo, del periodo di monticazione, dello stato dei fabbricati, della presenza di servizi, della comodità di accesso alla malga stessa e, più in generale, del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

L'Ente proprietario potrà stabilire un canone aggiuntivo se il concessionario svolge attività agritouristica.

Nel caso di utilizzo diverso (residenziale, turistico, ricreativo) di fabbricati all'interno del complesso malghivo l'Ente proprietario effettuerà un'aggiudicazione differenziata.

**ART. 3 – Determinazione del carico**

Il carico viene stabilito per ogni singola malga dal Servizio Forestale Regionale competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente e in considerazione delle effettive superfici pascolive, della durata della stagione monticatoria e dello stato di cotico.

Su detto carico è ammessa una tolleranza massima in più o in meno del 5%, relativa ad ogni singola malga, e stabilita dall'Ente proprietario all'inizio di ogni stagione monticatoria. Tale tolleranza deve essere evidenziata nel verbale di consegna.

Il carico sarà costituito normalmente da bovini ed il calcolo dello stesso, espresso in unità bovino adulto, deve avvenire in base alla seguente tabella di raggugaglio:

- 1 vacca da latte – 1 UBA
- 1 bovino sopra i 2 anni – 1 UBA
- 1 bovino da 6 mesi a 2 anni – 0,6 UBA
- 1 capra – 0,15 UBA
- 1 equino sopra 1 anno – 1 UBA

- 1 equino fino a 1 anno – 0,6 UBA
- 1 pecora – 0,15 UBA

#### **ART. 4 – Durata della stagione monticatoria**

La durata della stagione monticatoria viene stabilita ogni anno per ogni singola malga dal Servizio Forestale Regionale competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente, in considerazione delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Tale periodo può essere rapportato a quello richiesto dalla misure agroalimentari. Per le malghe e pascoli posti ad una altitudine non superiore a 1.200 m. slm. l'inizio della stagione monticatoria può coincidere con il 20 maggio, per quelle poste a quote superiori tale inizio può coincidere con il giorno 1 giugno.

Eventuali proroghe del periodo di monticazione sono concesse dal Servizio Forestale Regionale competente per territorio su richiesta motivata del concessionario, da proseguire tramite l'Ente proprietario.

#### **ART. 5 – Criteri generali per l'utilizzazione dei pascoli**

La gestione della malga deve seguire criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale del cotico e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo. In particolare si devono rispettare i seguenti criteri:

- l'integrazione della dieta apportata in malga con mangimi specifici non può superare il 20% del fabbisogno energetico;
- la superficie a pascolo della malga deve essere integralmente utilizzata, ricorrendo allo sfalcio delle aree che, a fine stagione, dovessero risultare poco o nulla pascolate;
- l'eliminazione della flora infestante deve essere effettuata prima della fioritura della stessa;
- il concentramento e lo stazionamento del bestiame deve essere evitato nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- con uso esclusivo in malga di bestiame asciutto e ai fini di una migliore utilizzazione del foraggio e di una riduzione dei danni da calpestio vi è l'obbligo di eseguire il pascolo turnato, dividendo la superficie in sezioni di estensione tale da consentire il facile passaggio del bestiame da una zona all'altra.

Il concessionario potrà essere assoggettato a particolari prescrizioni ed indicazioni stabilite nel verbale di consegna.

#### **ART. 6 – Interventi di conservazione**

Sono a carico del concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso.

Eventuali spese di costruzione e ricostruzione dei fabbricati sono a carico dell'Ente concedente.

Le ordinarie manutenzioni dei fabbricati e delle infrastrutture ivi comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio dovranno essere eseguite ogni anno. Qualora il concessionario dopo trenta giorni di monticazione non vi avesse ancora provveduto, l'Ente proprietario farà eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi del deposito cauzionale di cui all'art. 16.

#### **ART. 7 – Interventi di miglioramento**

Il concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento sul prato-pascolo, pascolo e sulle infrastrutture, che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel bando di concorso, con particolare riferimento all'estirpazione delle radici della flora infestante.

In ogni caso sono a carico del concedente la fornitura di fertilizzanti e concimi, dei materiali di riparazione dei fabbricati e delle infrastrutture anche per opere manutentorie, la manutenzione ordinaria delle strade principali e di accesso alle malghe, nonché le spese di assicurazione dei fabbricati.

La manutenzione dei manufatti promiscui è ripartita fra tutti gli utenti in proporzione al carico della rispettiva malga.

#### **ART. 8 – Concimaie**

Le concimaie dovranno essere tenute in perfetta efficienza e lo stallatico dovrà essere asportato e disperso nel pascolo alla fine del periodo di monticazione con le modalità stabilite nel verbale di consegna.

Alla fine della stagione monticatoria sia la concimaia che le stalle dovranno risultare ripulite e vuotate.

E' vietata l'asportazione del letame dalla malga.

In presenza di vasche a tenuta è consentita la maturazione dello stallatico fino alla stagione seguente con conseguente spargimento delle deiezioni prima della successiva monticazione.

#### **ART. 9 – Combustibile**

Il concedente fisserà annualmente la quantità di combustibile legnoso strettamente necessario per la stagione di ciascuna malga.

E' vietato fare commercio o asportare il combustibile che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Esso dovrà essere conservato per i bisogni della stagione monticatoria successiva.

Nel caso l'Ente concedente fosse sprovvisto di proprietà boschive non si provvederà all'assegnazione del combustibile legnoso.

#### **ART. 10 – Animali domestici**

Il concessionario potrà condurre in malga animali da cortile nel numero sufficiente per le esigenze dell'attività svolta. I suini, nel numero strettamente necessario al consumo dei sottoprodoti della lavorazione del latte, dovranno essere ricoverati a parte e sempre isolati dal bestiame bovino.

I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, potranno essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie.

L'utilizzo degli stessi dovrà essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Durante la notte dovranno essere custoditi e legati.

#### **ART. 11 - Condizioni igienico-sanitarie**

E' fatto obbligo al concessionario di non accettare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione della autorità veterinaria.

I certificati di sanità e vaccinazione del bestiame dovranno essere tenuti in malga a disposizione di eventuali controlli.

Il concedente deve portare a conoscenza del concessionario le eventuali circolari ed ordinanze di carattere sanitario che verranno emesse per la monticazione del bestiame.

Spetta al concessionario la normale disinfezione e la cura periodica delle stalle e dei locali per la lavorazione del latte.

I rifiuti solidi della malga dovranno essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa.

#### **ART. 12 – Durata della concessione**

La durata della concessione-contratto non può essere di norma inferiore a 6 anni salvo disdetta del concessionario da presentarsi entro il 31 ottobre dell’anno precedente alla stagione di monticazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La concessione-contratto cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito, senza bisogno di preavviso o disdetta.

Nel caso si effettui un’attività agritouristica la durata della concessione potrà essere di durata complessiva fino a 10 anni.

Le concessioni in atto potranno essere adeguate alla presente normativa.

#### **ART. 13 – Responsabilità civili**

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati alle persone e agli stabili e pascoli in connessione con l’esercizio dell’attività.

### **TITOLO II LE PROCEDURE**

#### **ART. 14 – Norme per la concessione-contratto**

La concessione-contratto di una o più malghe è deliberata dall’Ente concedente.

Nella deliberazione, attese le norme di cui al titolo primo del presente capitolato, sono indicate le modalità di concessione, il carico massimo consentito, il periodo di monticazione, la durata della concessione-contratto e l’ammontare del deposito cauzionale.

Deve essere indicata altresì l’estensione della malga e la sua precisa individuazione catastale.

Inoltre dovrà essere precisato se la malga è servita da elettrificazione e da acquedotto pubblico.

L’amministrazione concedente provvede ad indire apposito bando di concorso indicando le principali modalità di concessione-contratto, i termini di presentazione delle domande e la documentazione necessaria a comprovare l’idoneità alla conduzione della malga.

La stessa amministrazione deve escludere i concorrenti dichiarati inidonei dal dirigente del Servizio Forestale Regionale competente per territorio ed ha facoltà di escludere i concorrenti per i quali sussistano giustificati e provati motivi di un’idoneità alla conduzione della malga.

#### **ART. 15 – Criteri e priorità**

Gli Enti proprietari potranno fissare i criteri che riterranno più opportuni per la concessione delle malghe in proprietà tenendo presente i seguenti parametri:

- alpeggio con bestiame da latte
- lavorazione del latte in malga
- aziende agricole site nel Comune
- aziende agricole site in Comunità Montana
- aziende agricole site in altre zone.

## **ART. 16 – Procedure di concessione**

Avvenuta l'assegnazione, verrà stabilito, su carta legale, il relativo verbale che sarà sottoscritto nei termini di legge. Entro 10 giorni, dall'avvenuta concessione, il concessionario dovrà presentarsi all'Ente concedente per procedere alla stipula del contratto e dovrà provare di avere depositato la cauzione prevista, pari ad un'aliquota non inferiore al 20% del canone di concessione annuo.

Il deposito di cui sopra dovrà essere versato prima di ogni stagione monticatoria e verrà restituito al momento dell'approvazione del verbale di riconsegna autunnale, fatta salva la potestà di rivalsa da parte dell'Ente in caso di mancata esecuzione parziale o totale dei lavori previsti a carico del concessionario dal verbale di consegna.

E' facoltà dell'Ente concedente restituire la cauzione alla fine della durata della concessione-contratto.

## **ART. 17 – Consegnna della malga**

All'inizio di ogni stagione monticatoria, il concessionario chiederà al concedente e riceverà la consegna superlocale della malga, la quale sarà eseguita da un rappresentante dell'Ente concedente e dal personale della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane.

Tale richiesta dovrà pervenire alla Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane almeno 7 giorni prima della data fissata per la consegna.

Al fine di attuare i lavori preparatori inerenti ai fabbricati e/o strutture ivi comprese chiudende, pozze e vasche abbeveraggio della malga, il concessionario può accedere 15 giorni prima della data di inizio della stagione monticatoria, dandone preavviso al concedente nonché alla Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane.

La malga dovrà essere consegnata nello stesso stato di uso di cui alla riconsegna autunnale con particolare garanzia per quanto attiene lo stato di pulizia.

Il rappresentante dell'Ente concedente provvederà:

- alla consegna dei fabbricati, della mobilia e del materiale in dotazione agli stessi;
- ad indicare i confini del comprensorio locato;
- ad indicare il luogo di deposito degli oggetti mobili dopo la monticazione;
- ad indicare la percentuale di tolleranza del carico.

La Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane redigerà l'apposito verbale di consegna che sarà firmato da tutti gli intervenuti e farà parte integrante del contratto.

In conformità al bando di concorso in detto verbale saranno precisati e quantificati i lavori ordinari da eseguirsi a carico del concessionario quali:

- i lavori di miglioramento dei pascoli;
- i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati;
- i lavori di miglioramento idrico;
- i lavori di miglioramento alla viabilità;
- lavori vari utili alla corretta monticazione della malga.

Sarà infine letto, con i necessari chiarimenti, il presente disciplinare.

All'atto della consegna stagionale, il concedente garantisce la regolare funzionalità dei fabbricati e relative infrastrutture; il concessionario ha l'obbligo di effettuare interventi ordinari per mantenere in perfetta efficienza manufatti quali cisterne, abbeveratoi, fontane, fosse, ecc., operando la pulizia e lo spurgo degli stessi e dovrà garantire la funzionalità di chiudente e recinzioni.

## **ART. 18 – Riconsegna della malga**

Alla fine di ogni stagione monticatoria la Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane effettuerà su richiesta e con l'assistenza di un rappresentante dell'Ente concedente e dandone preavviso al concessionario, la riconsegna autunnale della malga, redigendo l'apposito verbale.

Nello stesso, sulla base delle prescrizioni impartite nel verbale di consegna, verranno indicate le eventuali inadempienze da parte del concessionario e per le stesse saranno computate a suo carico, mediante rivalsa del deposito cauzionale, le spese per la loro esecuzione.

All'atto della riconsegna verrà indicato il locale o i locali a disposizione del concessionario, per il deposito, a proprio rischio, delle attrezzature di proprietà.

#### **ART. 19 – Anticipo o proroga della monticazione**

Qualora le condizioni del cotico e delle effettive superfici pascolive lo permettono, il concessionario può chiedere al concedente la possibilità di anticipare o prorogare la monticazione con tutto o parte del bestiame.

L'autorizzazione del concedente è subordinata al parere favorevole del Servizio Forestale Regionale competente per territorio.

In tale caso l'Ente proprietario ha la facoltà di adeguare il canone di concessione all'effettivo periodo monticitorio.

#### **ART. 20 – Spese**

Tutte le spese inerenti alle presenti norme, avvisi, verbali, contratti, copie, tasse di registro, ecc., sono a carico del concessionario.

### **TITOLO III VIGILANZA E SANZIONI**

#### **ART. 21 – Vigilanza**

La tutela tecnica ai fini della conservazione e valorizzazione delle malghe, il controllo del buon andamento del pascolamento e di quanto disposto dal disciplinare sono affidati al Servizio Forestale Regionale, all'Ente concedente e alla Comunità Montana che vi prevedono con proprio personale per la parte di loro competenza. A tale scopo è fatto obbligo alle Comunità Montane di inviare copia del verbale di consegna al Servizio Forestale Regionale competente per territorio.

#### **ART. 22 – Inadempienze**

Nei casi di inadempienze o gravi abusi da parte del concessionario lo stesso può essere giudicato, dal Dirigente del Servizio Forestale Regionale, idoneo per la durata di almeno 5 anni, alla conduzione della malga.

In questo caso la concessione sarà rescissa e la cauzione incamerata.

Il concedente potrà stipulare un nuovo contratto.

#### **ART. 23 – Sanzioni**

Le infrazioni alle norme del presente disciplinare sono sanzionate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni o integrazioni.

Per inadempienze sanitarie, per pascolamento irregolare o abusivo, per danni al cotico o ai boschi vigono le sanzioni previste dal P.M.P.F. nonché dalle vigenti leggi.

Fanno eccezione i casi di inadempienza per lavori di conservazione e miglioramento che:

- a) possono essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. spietramento);
- b) non possono più essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. taglio delle infestanti prima della fioritura delle stesse).

Per entrambi i casi, nel verbale di riconsegna autunnale, il Servizio Forestale Regionale deve calcolare, in giornate operaio, l'entità dei lavori non eseguiti e, in base alle tariffe in vigore per gli operai forestali, computare, quale penalità, la somma risultante a carico del concessionario.

Sarà cura del concedente inserire nel programma delle migliorie pascolive dell'anno successivo tali somme che dovranno essere impegnate per gli stessi lavori nella fattispecie di cui al punto A e per nuovi lavori nella fattispecie di cui al punto B.

#### **ART. 24 – Fondi migliorie pascolive**

Le somme introitate dal concedente, per le penalità previste nel presente capitolo, dovranno essere trattenute sul deposito cauzionale e messe a disposizione, su apposito capitolo del bilancio per lavori di miglioria dei pascoli o dei fabbricati.

L'amministrazione concedente è tenuta altresì ad accantonare, sul medesimo capitolo, una somma non inferiore al 10% dei proventi lordi delle utilizzazioni pascolive.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Gianpiero Possamai

IL SEGRETARIO  
Lorenzo Traina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 100

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio dal 10 MAG. 2002  
al 30 MAG. 2002

Il, 14 MAG. 2002

IL SEGRETARIO  
Lorenzo Traina

COMITATO DI CONTROLLO - SEZIONE DI VENEZIA

Prot.

Data

Ricevimento deliberazione

Richiesta chiarimenti o elementi integrativi

Risposta alla richiesta di cui sopra

Ricevimento risposta

Presa d'atto

Annnullamento

- Ratificata con deliberazione del Consiglio n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.  
 Allegati facenti parte integrante e sostanziale n. \_\_\_\_\_.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio;  
 E' diventata esecutiva il 23.5.02 ai sensi dell'art.134 – comma 3 – del D.Lgs. 267/2000;  
 Trasmessa al Comitato di Controllo - Sezione di Treviso, nei confronti della quale non sono intervenuti nei termini prescritti provvedimenti di annullamento, E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del D.Lgs.267/2000, il \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO  
Lorenzo Traina